

Regolamento patriziale di Brione Verzasca

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

Nome del patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

Art. 1

Il nome del patriziato é Patriziato di Brione Verzasca

Il territorio del Patriziato di Brione Verzasca si estende entro la giurisdizione del comune di Brione Verzasca.

Il Patriziato di Brione Verzasca non comprende altri enti ai sensi dell'articolo e LOP.

Art. 2

I confini devono essere verificati secondo l'art. 93 lettera i della LOP.

Per facilitare la pratica, nei punti più importanti (confini con altri comuni,alpi), saranno posati e mantenuti segni molto evidenti (per es. paline o altro).

Sarebbe opportuno riportare su un'unica carta topografica le superfici comprese nelle varie mappe degli alpi.

Art. 3

Il patriziato di Brione Verzasca, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 5955 del 13.11.96, é costituito dai componenti di famiglie patrizie o dei singoli patrizi iscritti nel registro dei fuochi.

Art. 4

Il sigillo patriziale ha un diametro di cm 3 e porta il nome del patriziato e lo stemma che rappresenta.

TITOLO II

Beni patriziali

Capo I

Amministrazione

Art. 5

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul foglio ufficiale cantonale.

Durante il periodo del concorso i responsabili dell'ufficio patriziale sono tenuti al massimo rispetto del segreto d'ufficio e non possono quindi dare nessuna informazione che possa compromettere l'esito del concorso stesso.

Art. 6

L'imposta patriziale prevista dall'art. 20 LOP può essere pagata, da chi lo desidera, in prestazioni a favore del patriziato.

L'Ufficio patriziale ne fisserà gli obiettivi e le modalità secondo lo spirito dell'art. 21 LOP. In questo modo il patriziato dovrebbe tendere alla riduzione delle spese (riparazioni, manutenzione di manufatti) e al miglioramento della cura dei beni patriziali.

Capo II

Modi di godimento

Art. 7

Un insufficiente sfruttamento dei terreni comporta un loro decadimento. Il patriziato promuove, nel limite del possibile, il massimo godimento dei beni patriziali per evitare il sorgere o l'aggravamento di problemi quali l'inselvaticimento, l'invecchiamento e il deperimento del bosco, la scomparsa dei pascoli e l'impoverimento del paesaggio.

Art. 8

Possono godere dei beni patriziali i cittadini patrizi.

Art. 9

I cittadini domiciliati e i cittadini che hanno un'abitazione nel comune di Brione Verzasca (utenti autorizzati) possono chiedere l'autorizzazione a godere dei beni patriziali a condizione che si impegnino a partecipare alle spese patriziali nella stessa misura dei cittadini patrizi (contributi di godimento equivalenti).

Pascoli

Art. 10

Il patriziato, per evitare un generale inselvaticimento dell'ambiente, che comporta anche un aumentato pericolo di incendi, favorisce il mantenimento di un giusto equilibrio della zona aperta (prati e pascoli) e della zona boschiva.

Faciliterà, nel limite del possibile, l'allevamento del bestiame e il taglio di alberi che invadono le pasture.

Art. 11

Il patriziato si sforza di conservare un'importante superficie di pascoli come complemento alla praticoltura e all'alpeggiatura. A seconda dei casi vengono mantenuti pascoli nudi (senza alberi) e pascoli alberati.

-Nelle zone vicine all'abitato va data la preferenza al pascolo nudo, che dà un aspetto di maggiore civilizzazione al paesaggio e riduce i pericoli d'incendio.

- Nelle zone più discoste o ripide é permesso il pascolo alberato, che sottostà alle prescrizioni della legge forestale.

Art. 12

D'intesa con l'autorità forestale nei pascoli alberati deve essere favorito lo sviluppo di specie d'alberi pregiati e che permettano ancora la crescita dell'erba.

Sui pascoli non alberati il taglio di eventuali piante che tendono ad invadere la pastura, é libero sia per i patrizi che per gli utenti autorizzati.

Art. 13

Hanno diritto di usufruire del pascolo i patrizi e gli utenti autorizzati.

Art. 14

I proprietari dei terreni che confinano coi pascoli e le strade patriziali sono tenuti a mantenere le cinte come previsto dall'art. 697 par. 2 del CCS e dell'art. 137 LAC, altrimenti non avranno alcun diritto di reclamare.

Art. 15

Il patriziato autorizza le cinte tendenti a limitare il pascolo (ovino, caprino, bovino) e quelle che hanno per scopo di impedire lo sconfinamento e la dispersione dei greggi in zone nelle quali il recupero é difficile e pericoloso per i pastori.

Art. 16

Per evitare un eccessivo avanzamento del bosco, che, tra altro, per legge non può più servire ad altro scopo, togliendo così questi terreni alla gestione libera e diretta del patriziato, l'ufficio patriziale può organizzare la pulizia dei pascoli e dei sentieri nella forma prevista dall' art. 20b della LOP e dall'art. 6 di questo regolamento.

Bosco

Art. 17

Il bosco é amministrato sulla base della legge forestale e in collaborazione con le autorità forestali.

Art. 18

Nella regione dei pascoli alberati, per evitare un totale sopravvento del bosco, per mantenere sempre giovane la vegetazione e pulito il sottobosco, i patrizi e gli utenti autorizzati, possono tagliare gratuitamente cespugli di varie specie, alberi rovinati, ontani, salici selvatici, sambuchi, sorbi, tigli....

a) - E' libero il taglio di tutto il sottobosco nella zona dei marroneti.

b) - E' pure permessa la raccolta gratuita della legna morta.

c) - La legna abbattuta dal vento, dalle valanghe, dalle frane, da incendi ecc. non é libera a raccogliersi se supera i 100 quintali; l'ufficio patriziale provvederà alla vendita mediante asta pubblica o concorso.

Art. 19

Gli alberi di conifere (a gruppi o isolati) non possono essere né danneggiati né tagliati, salvo autorizzazione dell'ufficio patriziale.

Art. 20

Ai patrizi e agli utenti autorizzati può essere concessa legna da ardere secondo le norme previste dall'art. 29 LOP.

Il patriziato, per evitare la lavorazione in proprio o per permettere, come in passato, la valorizzazione di parte del tempo libero dei cittadini che lo desiderano, può pure concedere legna in piedi.

I quantitativi sono stabiliti dall'ufficio patriziale secondo le disponibilità.

Se le disponibilità di bosco da tagliare superano di molto il fabbisogno locale, il patriziato può, oltre che venderlo a commercianti del ramo, concedere dei singoli lotti (supplementari) da tagliare a patrizi e non patrizi, a prezzo commerciale.

Ai patrizi e agli utenti autorizzati, può essere concessa, secondo la disponibilità e per uso familiare, legna da opera.

Art. 21

Sui monti, per il fabbisogno locale dei patrizi o dei domiciliati, tanto la legna da ardere quanto quella da opera è concessa gratuitamente in piedi.

Art. 22

Chiunque taglia del bosco a scopo commerciale o privato deve sgomberare lo spoglio, ammassandolo in modo ordinato per non creare inconvenienti né ai sentieri né ai pascoli, né alla crescita del novellame.

Art. 23

Per opere di pubblica utilità al comune, alla parrocchia, a società, consorzi e privati il legname necessario può essere concesso gratuitamente.

Acque, sorgenti, sabbia

Art. 24

Chi intende utilizzare sorgenti o deviare il corso regolare delle acque su proprietà patriziale deve avanzare domanda ed ottenere regolare concessione dall'assemblea patriziale, riservando il diritto di farne uso anche agli altri patrizi o interessati, al patriziato e al comune.

Chi intende utilizzare sabbia od altro sul terreno patriziale ne avrà l'uso gratuito se si tratta di piccoli quantitativi per il fabbisogno dei patrizi e degli utenti autorizzati.

Le istanze saranno decise dall'ufficio patriziale.

L'estrazione di sabbia e di ghiaia per commercio è subordinata alla concessione a condizioni e prezzi che saranno stabiliti dall'assemblea patriziale; trattandosi di cave nei boschi, occorre pure l'autorizzazione dell'ispettorato forestale di circondario.

Dopo l'estrazione il terreno dovrà essere sistemato a pascolo.

Art. 25

Sono riconosciuti i diritti acquisiti dei privati in materia di sfruttamento di acque patriziali.

Detti privati sono tenuti a far partecipi anche gli altri patrizi e interessati dei benefici del loro sfruttamento (allacciamento a tubazioni ecc.). In questo caso possono pretendere una equa ripartizione delle spese, secondo lo spirito dell'art. 7 lettera b della LOP.

Art. 26

Il patriziato può sussidiare, nel limite del possibile, gli acquedotti, soprattutto nelle zone discoste e in montagna dove non può intervenire il comune.

Terreni

a) vendita

Art. 27

Per fabbrica, per pubblica edilizia o di generale utilità, il patriziato può concedere in vendita, permuta o donazione, a seconda dei casi, terreno di sua proprietà. Tale facoltà spetta unicamente all'assemblea.

Resta riservata la ratifica del Consiglio di Stato di cui all'art. 9 LOP.

Salvo eccezioni motivate del richiedente (situazione finanziaria), il prezzo di vendita dovrà corrispondere al prezzo di mercato.

Art. 28

Il terreno oggetto di tale concessione non può essere usato che allo scopo per cui venne concesso, sotto pena di revoca dell'atto di concessione, con la condanna a perdere ogni diritto di proprietà sullo stesso a favore del patriziato. Questa condizione verrà iscritta sull'atto di concessione.

Art. 29

Può pure essere revocato il diritto alla concessione di chi, dopo due anni dalla stessa, non usa il terreno come alle condizioni cui fu concesso, salvo giustificazione seria e motivata.

Art.30

La parte di terreno passato a terzi - senza condizioni - ossia in forma di vendita franca, libera ed assoluta, dovrà subire regolare trapasso e completo pagamento, prima dell'entrata in possesso del nuovo proprietario.

b) manutenzione e conservazione

Art. 31

L'ufficio patriziale provvederà al buon governo dei beni del patriziato, in particolare vigilando affinché

- a) i patrizi e tutti gli utenti utilizzino i beni del patriziato rispettando le norme del regolamento patriziale.
- b) si realizzi nel miglior modo possibile quanto previsto dagli art. 7 e 21 della LOP.

CAVE

Art. 32

Le cave patriziali sono subordinate alle seguenti condizioni:

- a) l'apertura di cave nei boschi é vincolata all'autorizzazione dell'autorità forestale;
- b) la concessione in affitto é decisa dall'assemblea, che ha carattere straordinario, e fissa il prezzo minimo (maggioranza qualificata di 2/3);
- c) l'ufficio patriziale bandirà pubblico concorso conformemente all'art.12 della LOP e all'art. 5 del presente regolamento;
- d) gli assuntori di cave sono tenuti a versare garanzia benevisa di almeno il 10% dell'importo. Sono pure tenuti a rimborsare al patriziato le spese amministrative;
- e) il subaffitto di cave non può avvenire senza il consenso dell'assemblea patriziale;

- f) a parità di condizioni sarà data la precedenza ai patrizi, a coloro che favoriscono la lavorazione in paese e alle ditte più sollecite nel soddisfare i loro doveri verso il patriziato;
- g) gli assuntori di cave sono responsabili per danni causati eventualmente ai terzi;
- h) dopo l'escavazione, il terreno patriziale deve essere sistemato in modo razionale e nel rispetto dell'ambiente;
- i) l'ufficio patriziale é tenuto a controllare ogni anno le cave in esercizio e a darne breve rapporto alla prima assemblea ordinaria;
- l) la costruzione di strade di accesso alle cave, su terreno patriziale, é subordinata a concessione assembleare.

Art. 33

Per l'affitto, il prezzo, il funzionamento delle cave fa stato lo speciale regolamento.

TELEFORI

Art. 34

Per la posa di teleferiche o fili a sbalzo stabili su terreno patriziale si deve avere l'autorizzazione patriziale. Il proprietario deve essere e mantenersi in regola con le relative tasse e assicurazioni fissate dalle autorità competenti.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 35

Si richiamano le norme di cui al Titolo IV, Capo I, II, III LOP (art. 40 e seguenti LOP), concernenti l'acquisto, la perdita e il rilascio dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure il relativo Regolamento di applicazione

Art. 36

Abrogato

Art. 37

Abrogato

Art. 38

Abrogato

Art. 39

L'ufficio patriziale deve tenere il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi (Art. 56 LOP e seg.)

Art. 40

I diritti di godimento si esercitano per fuoco (art. 53 LOP)

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo II

Assemblea

Art. 41

E' la riunione dei cittadini patrizi aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 42

L'assemblea per scrutinio popolare elegge i membri dell'ufficio patriziale, il presidente e i supplenti, inoltre ha le competenze stabilite dall'art. 68 LOP.

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
(v/anche art. 77 LOP)

Art. 43

Le assemblee patriziali si suddividono in assemblee ordinarie (art. 69 LOP) e in assemblee straordinarie (art. 70 LOP)

Art. 44

Le assemblee ordinarie si riuniscono (art. 71 LOP)

- 1- la prima assemblea: (assemblea del consuntivo) la seconda domenica di marzo;
- 2- la seconda (assemblea del preventivo) la seconda domenica di novembre;
- 3- l'elezione dell'ufficio patriziale ha luogo ogni 4 anni in aprile conformemente all'art. 65 LOP.

Art. 45

Le assemblee straordinarie sono convocate secondo quanto stabilito dall'art. 70 LOP.

Nel caso di domanda popolare essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. L'ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda é regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 46

L'ufficio patriziale convoca l'assemblea almeno 10 giorni prima della riunione (art. 72 LOP) mediante:

- a) avviso agli albi patriziali
- b) avviso scritto al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'articolo 51 LOP.

Art. 47

Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala comunale.

Art. 48

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto.

Art. 49

All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

L'assemblea nomina, nel corso della prima assemblea ordinaria, il presidente che rimane in carica un anno e due scrutatori (art. 72a LOP)

Art. 50

Il Presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli é tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 51

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 52

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 53

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se é deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 54

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

a) votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni é fissato dal presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 55

Non possono partecipare alla discussione o al voto le persone che hanno, nell'oggetto posto in deliberazione, un interesse personale in collisione con quello del patriziato e i parenti stabiliti dall'art. 75 LOP.

Art. 56

I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 57

L'assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.

La revoca può essere proposta dall'ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 44 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione. (LOP 74)

Art. 58

Il presidente del patriziato pubblica entro 5 giorni, all'albo, le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso.

Art. 59

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.

L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale:

l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto con una breve motivazione.

Art. 60

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale, il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 61

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo appartato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

L'UFFICIO PATRIZIALE

Capo III

Art. 62

L'ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il presidente (art. 81 LOP)

Art. 63

L'ufficio patriziale é l'organo esecutivo del patriziato; esso ha le competenze stabilite dagli art. 92 e 93 LOP.

L'elezione, la composizione, l'incompatibilità, nonché il periodo di nomina sono regolati dagli art. 81-100 della LOP.

Art. 64

L'ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.(art. 94 LOP)

Art. 65

L'ufficio patriziale é convocato dal presidente:

a)ogni qualvolta lo reputa necessario

b)su istanza di almeno due membri dell'ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso, il presidente vi dà seguito entro 6 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice presidente o da un altro membro dell'ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 66

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale, i membri dell'ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica, subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'ufficio patriziale lo richiede.

Art. 67

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato é ancora di parità, é determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione é segreta, decide la sorte.

Art. 68

Il segretario é responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.

Art. 69

in particolare il segretario:

- a) firma con il presidente dell'ufficio patriziale o, con chi ne fa le veci, gli atti del patriziato e le operazioni concernenti i conti bancari e postali, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio é stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
- c) é responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

Art. 70

Un membro dell'ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

La carica del presidente dell'ufficio patriziale é incompatibile con quella del segretario.

Art. 71

Il verbale é tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

NORME VARIE

Capo IV

Art. 72

I membri dell'ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 73

I membri dell'ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea, per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'ufficio patriziale e di quelle dell'assemblea.

Pari diritto é riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 74

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall'ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 75

Per i lavori e le forniture al patriziato é applicata la legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.02.2001 e relativo Regolamento d'applicazione (RLCPubb/CIAP) del 12.09.2006.

I DIPENDENTI DEL PATRIZIATO

Capo V

Art. 76

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il segretario-cassiere (dentro o fuori il suo seno)
- b) altri dipendenti che dovessero essere necessari (art. 101 LOP)

Concorso

La nomina é fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma é tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 77

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno é considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 78

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 79

La nomina di speciali impiegati che dovessero rendersi necessari, deve essere autorizzata dall'assemblea, che ne fisserà requisiti, stipendi, diritti e doveri.

Art. 80

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 81

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 82

I compiti del segretario-cassiere sono:

- a) firma con il presidente dell'ufficio patriziale o, con chi ne fa le veci, gli atti del patriziato e le operazioni concernenti i conti bancari e postali, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio é stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
- c) é responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.
- d) tiene la contabilità (art. 104 LOP e seg.)

Art. 83

Provvedimenti disciplinari sono stabiliti dall'art. 102 LOP

ONORARI - STIPENDI - DIARIE e INDENNITA'

Capo VI Art. 84

I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente fr. 150.--
- vicepresidente fr. 90.--
- membro fr. 70.--

+ un indennità per seduta fr. 40.--

Ai membri delle commissioni viene corrisposta un'indennità per seduta di fr. 40.--.

Art. 85

Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario-cassiere fr. 7'000.--

Art. 86

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per mezza giornata fr. 100.--
- b) per una giornata fr. 200.--
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

IMPOSTE E TASSE

Art. 87

Fuocatico

In modo particolare il patriziato preleva un'imposta patriziale secondo lo spirito dell'art. 20 LOP, ed una tassa per fuoco come partecipazione alle spese per la tenuta dei registri e la convocazione alle assemblee.

- fuocatico fr. 20.-- annui
- imposta patriziale secondo il fabbisogno

Legna da ardere Art. 88

Le modalità di concessione e la tassa vengono fissate dall'ufficio patriziale avuto riguardo del principio della copertura dei costi.

Legna da opera Art. 89

Dato che non esiste legname di cui il patriziato può disporre in zona utile, in casi di richiesta la tassa sarà fissata dall' ufficio patriziale in collaborazione con l'autorità forestale.

Capo VII

FINANZE - CONTI - ESAME DELLA GESTIONE - COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Art. 90

- 1) Per quanto concerne la gestione finanziaria del patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
- 2) I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).
- 3) Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.
- 4) La contabilità del patriziato é tenuta con il sistema della partita doppia.

Art. 91

La commissione della gestione viene nominata, ogni 4 anni, in occasione della seconda assemblea ordinaria (art. 68 lett. m art. 77 lett. f LOP)

Essa si compone di 3 membri e 2 supplenti.

La carica di membro e di supplente é obbligatoria. La commissione della gestione ha i compiti indicati nell'art. 114 della LOP.

La nomina, i compiti, i casi d'incompatibilità e il funzionamento sono regolati dagli art. 114-117 della LOP.

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vicepresidente).

La commissione é convocata dal presidente, con avviso scritto ai membri, almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di mancanza di un membro deve essere chiamato un supplente.

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio dell'ufficio patriziale e la consegna del rapporto scritto, la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

La commissione deve tenere, seduta stante, il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti della commissione.

Art.92

Secondo l'art. 1 del regolamento concernente la gestione finanziaria, il patriziato, se necessario, dovrà prendere delle misure adeguate rinunciando eventualmente a certe prestazioni di servizi (come la viabilità di carattere comunale) e a certi investimenti.

Per l'esame di problemi determinati, l'assemblea puo' nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

CONTRAVVENZIONI

Capo VIII

Art. 93

Sono regolati dagli art. 118-123 LOP

L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli é affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilita da leggi federali o cantonali, é stabilito a un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE E CONVENZIONI

Art. 94

Sono approvati secondo la procedura prevista dagli art. 124-128 della LOP.

Art.95

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa deve essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Art.96

Per quanto non espressamente o diversamente sancito da questo regolamento, fanno stato le norme della LOP del 01.01.2013.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art.97

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne faranno richiesta. Con l'entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il regolamento patriziale del 17 agosto 2000 no. 288-RE-5532 e 288-RE-5956

Art. 98

Così risolto ed approvato dall'assemblea patriziale di Brione Verzasca nella seduta del 9 novembre 2014.

PER L'ASSEMBLEA PATRIZIALE

Il Presidente:

Piscoli Rocco

La Segretaria:

Urietti Mocettini Sonia

Scrutatori:

Scolari Vito

Panscera Paolo